

DM 29/10/1962

**SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)**

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1962 (in Gazz. Uff., 6 maggio, n. 119). - Determinazione e versamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali finanziari.

Preambolo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per la grazia e giustizia:

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229;

Ritenuto necessario modificare la base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, fissata con il decreto interministeriale 26 novembre 1952, n. 460;

Decreta:

**Articolo 1**

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, si prende a base il trattamento economico sul quale si calcolano gli stessi contributi per gli impiegati civili dello Stato delle qualifiche alle quali gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli effetti della indennità integrativa prevista dagli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229, nell'ipotesi unica di personale avente a carico il coniuge ed un figlio minore di età superiore ai 14 anni e con sede di servizio in Comune con popolazione compresa fra i 600.000 ed i 699.999 abitanti.

**Articolo 2**

Il versamento dei contributi di cui al precedente articolo è effettuato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, anche per la parte a carico degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari, con le modalità previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

**Articolo 3**

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956 e dalla stessa data è abrogato il decreto interministeriale 26 novembre 1952, n. 460, di cui alle premesse.